

## COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) MELI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) GRECO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) CAPPIELLO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) RABITTI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore GRECO FERNANDO

Seduta del 14/06/2018

### FATTO

Il ricorrente ha rappresentato di aver sottoscritto con l'intermediario resistente un contratto finanziamento da rimborsarsi in 120 rate da euro 200,00 con cessione del quinto dello stipendio.

In ordine a tale rapporto, con ricorso preceduto da rituale reclamo del 20.06.2017, il cliente ha richiesto all'intermediario, ai sensi dell'art. 119, comma 4, Tub, di ricevere copia del contratto di finanziamento, delle relative polizze assicurative e della quietanza liberatoria rilasciata a seguito dell'estinzione anticipata del rapporto. Il ricorrente ha chiesto anche la refusione delle spese di assistenza professionale.

Il ricorrente, decorsi i 90 giorni previsti *ex lege* per la consegna della documentazione richiesta, chiedeva all'Arbitro, previo accertamento della scadenza del termine *de quo*, di dichiarare l'obbligo gravante sull'intermediario resistente di consegnare la documentazione relativa al contratto di finanziamento oggetto di causa e di condannare l'intermediario al risarcimento del danno conseguente alla mancata consegna nei termini di legge della documentazione, previa restituzione delle voci di costi che dovessero risultare non maturate, oltre il rimborso delle spese legali.

L'intermediario non ha prodotto controdeduzioni. In sede di reclamo si limitava a replicare in merito alla richiesta di rimborso degli oneri non maturati, senza tuttavia esprimersi in merito alla richiesta di documentazione.

### DIRITTO

Il ricorso merita parziale accoglimento per le ragioni di seguito illustrate.

- Nel caso odiernamente sottoposto all'esame del Collegio ed alla luce dei doveri di buona fede e correttezza gravanti sulla banca, deve innanzitutto rilevarsi come – a fronte dell'obbligo imposto all'intermediario ex art. 117 TUB – la consegna della copia del contratto al cliente non risulta dimostrata. Ne consegue, in conformità al consolidato orientamento di questo Arbitro, la persistenza del dovere dell'intermediario di trasmettere al cliente la documentazione contrattuale in suo possesso relativa ai rapporti con il cliente. Questo obbligo potrebbe sussistere, in verità, anche indipendentemente da una eventuale pregressa consegna dei documenti contrattuali all'atto della originaria stipulazione (peraltro in questa sede non dimostrata), in virtù di quell'indirizzo dottrinale che configura in capo alla banca uno specifico e assoluto dovere di protezione del cliente, idoneo a tradursi nel dovere di fornirgli il supporto documentale relativo ai contratti stipulati, anche laddove il cliente abbia perduto la documentazione originariamente consegnatagli per negligenza o trascuratezza. E ciò, come detto, vale indipendentemente dal limite temporale decennale di cui all'art. 119 T.U.B., posto che l'obbligo di consegna di copia del contratto è, viceversa, prescritto dall'art. 117 T.U.B. senza limiti di tempo. Naturalmente, tale obbligo deve considerarsi esteso anche nei confronti delle polizze assicurative e di ogni altro documento collegato al predetto contratto.

Preme a questo Collegio rilevare che, ai sensi del richiamato art. 119, comma 4 TUB, "Il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni hanno diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni. Al cliente possono essere addebitati solo i costi di produzione di tale documentazione". In tal senso, la sussistenza del diritto del cliente ad ottenere la consegna di documentazione relativa ad operazioni bancarie e finanziarie è pacificamente riconosciuto dall'ABF, ai sensi dell'art. 119, comma 4, TUB.

Tuttavia, in merito a tale previsione pare opportuno effettuare una precisazione; con riferimento all'obbligo gravante sulla Banca di consegnare il contratto, infatti, il Collegio di Roma si è recentemente espresso nei seguenti termini "...dunque, se con riferimento, per l'appunto, a singole operazioni, può affermarsi che la banca è tenuta alla conservazione (e, se richiesta, alla trasmissione) della relativa documentazione per un periodo non superiore ai dieci anni dal perfezionamento dell'operazione, per documenti aventi un contenuto finalizzato a disciplinare nel tempo l'intero rapporto – quali, fra tutti, i contratti di conto corrente – tale limite non può dirsi operante. Precisato quanto precede, dunque, e per le ragioni suesposte, il ricorso – limitatamente alla parte in cui la materia del contendere non è già cessata – deve essere accolto.[...]"(Collegio di Roma, n. 8477 del 29/9/16). La banca sarà pertanto tenuta a consegnare il contratto disciplinante l'intero svolgimento del rapporto senza poter, in senso contrario, eccepire alcun limite di tempo.

- Le istanze di produzione documentale del ricorrente sono, quindi, fondate e devono essere accolte (cfr. Collegio di Roma, decisione n. 3571 del 03.04.2017; Collegio di Roma, decisione n. 6180 del 07.07.2016).

- Relativamente alla richiesta di risarcimento dei danni conseguenti alla mancata consegna della documentazione la domanda non potrà trovare accoglimento. Parte ricorrente, infatti, oltre a non quantificare la propria pretesa, non ha fornito idoneo supporto documentale per avvalorare la sussistenza di un danno specifico conseguente al ritardo nella consegna della documentazione. Al riguardo, sebbene il cliente abbia un diritto alla consegna della documentazione, non potrà considerarsi *in re ipsa* l'eventuale danno derivante dalla mancata consegna della stessa. È, pertanto onere della parte ricorrente quello di fornire adeguata prova che il danno patrimoniale, o non patrimoniale, subito, non



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

si concretizzi in meri “disappunti o perdite di tempo” ma in un danno foriero di risarcimento alla luce della documentazione prodotta in atti. In senso conforme, il Collegio di Roma ha recentemente affermato che: “In ogni caso, si osserva che oggetto di lamentela del ricorrente, almeno per quanto concerne il danno non patrimoniale, sembra riguardare fastidi, disappunti e perdite di tempo e non risulta agli atti alcuna prova dei pregiudizi che si ritengono essere stati patiti. Pertanto, la domanda risarcitoria non può trovare accoglimento” (Collegio di Roma, n. 4568 del 19/05/2016). E ancora, “Il Collegio, pertanto, non può accogliere la pretesa risarcitoria del ricorrente, considerato che i danni, patrimoniali e anche non patrimoniali, non sono mai ravvisabili in re ipsa, quale conseguenza automatica di un comportamento illegittimo, ma vanno sempre adeguatamente dimostrati nella loro esistenza, ancorché per via presuntiva. Invece, le doglianze di parte ricorrente peccano di genericità e indeterminatezza, non sono circostanziate, e sono del tutto sfornite dei necessari riferimenti. Nel vigente ordinamento il diritto al risarcimento del danno conseguente alla lesione di un diritto è riconosciuto solo dietro dimostrazione dell’effettivo pregiudizio subito dal titolare del diritto leso” (Collegio di Roma, n. 4986 del 26/05/2016).

- Non merita accoglimento l’ulteriore domanda di ristoro degli oneri non maturati; invero, la mancanza del contratto non permette di quantificare gli oneri non maturati a seguito dell’estinzione anticipata del finanziamento, che lo stesso ricorrente subordina al “previo esame del contratto e dei conteggi estintivi”.

- Non merita infine accoglimento la richiesta di refusione delle spese di assistenza professionale, considerato che l’orientamento consolidato di quest’Arbitro *in subiecta materia* e la sua agevole conoscibilità rendono superflua l’assistenza di un professionista.

### PER QUESTI MOTIVI

**Il Collegio dispone che l’intermediario consegni al ricorrente copia della documentazione contrattuale. Respinge nel resto.**

**Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
PIETRO SIRENA